

DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'infrastrutturazione del Paese, oltre che obiettivo politico del Governo, è motivo di rilancio economico e di apertura del territorio al crescente traffico europeo, assicurando per l'Italia un ruolo di ponte tra Unione europea e i Paesi del bacino del Mediterraneo, nonché di cerniera tra est e ovest europeo;

l'attuale inadeguatezza della rete stradale, autostradale e ferroviaria penalizza l'economia del Nord, trainante per l'economia dell'intero Paese, e richiede opere immediate per la riqualificazione della rete esistente, per l'attuazione dei sistemi plurimodali dei corridoi europei e per la realizzazione di indispensabili collegamenti, sia verso l'interno del Paese, sia verso i confinanti Paesi europei;

l'articolo 13 della legge n. 166 del 2002, collegata alla legge finanziaria per il 2002, in attuazione della legge n. 443 del 2001, cosiddetta « legge obiettivo », in ordine alla ripartizione delle risorse disponibili per le grandi opere strategiche del Paese, indica come riferimento per l'allocatione territoriale degli investimenti la percentuale del 30 per cento da destinare al Mezzogiorno, unitamente alle risorse provenienti da rimborsi comunitari;

l'indicazione di tale percentuale, da una parte, ha lo scopo di permettere il pieno svolgimento dell'azione politica del Governo verso l'accrescimento della produttività e competitività dell'area meridionale, mentre, dall'altra parte, intende assicurare un adeguato sostegno all'economia del Nord, evitando di penalizzare eccessivamente le capacità imprenditoriali delle nostre imprese;

il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta un'eccezio-

nale opportunità politica da sfruttare adeguatamente, al fine di garantire la definitiva localizzazione nella pianura padana del corridoio paneuropeo n. 5 —:

in vista della prossima predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2004, come il Governo intenda ripartire le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004, allo scopo di garantire l'effettiva infrastrutturazione delle regioni padane. (3-02563)

(22 luglio 2003)

(Sezione 8 - Iniziative per tutelare il patrimonio boschivo della Sardegna e per consentire l'organizzazione della lotta agli incendi)

CARBONI, CABRAS, MAURANDI, INNOCENTI, MONTECCHI e RUZZANTE. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

l'ingegnere Morcone, capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con nota in data 20 giugno 2003, ha dato notizia ai direttori regionali dei vigili del fuoco che il Presidente del Consiglio dei ministri, con nota in data 23 maggio 2003, ha comunicato che non sono stati stanziati fondi straordinari a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2003 per la difesa del patrimonio boschivo;

il capo del dipartimento ha comunicato, inoltre, ai direttori regionali che i Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome sono stati sensibilizzati per definire intese ed accordi su base locale per l'integrazione delle risorse necessarie per la tutela del patrimonio boschivo e per organizzare in sede locale le campagne antincendio;

in Sardegna, ove si conta durante la stagione estiva un numero di incendi superiore al numero totale di quelli che scoppiano in tutte le altre regioni italiane

(oltre 900 nell'estate del 2002), venivano organizzati, fino al 2002, 14 presidi estivi per l'impiego ottimale di 1.000 vigili del fuoco volontari per 20 giorni;

questa struttura organizzativa poteva essere messa in campo con le risorse straordinarie a valere sul bilancio dello Stato e con apposito finanziamento integrativo erogato dalla regione Sardegna;

l'indisponibilità dei fondi a carico del bilancio dello Stato imporrà la riduzione dei presidi e l'impossibilità di assicurare agli addetti la retribuzione straordinaria, se non per non più di sette presidi;

la riduzione degli stanziamenti per l'indisponibilità di fondi a carico del bilancio dello Stato ha suscitato notevoli preoccupazioni nelle amministrazioni preposte, negli enti locali e, particolarmente,

tra gli operatori del turismo e dell'agricoltura, poiché in Sardegna le attuali condizioni meteo-climatiche-ambientali sono purtroppo particolarmente favorevoli per il manifestarsi degli incendi appiccicati dolosamente o per colpa ed incuria;

ancora una volta il Governo mostra di essere insensibile alla soluzione di uno dei più gravi problemi della Sardegna, poiché mette a rischio la convivenza sociale e penalizza l'economia —:

quali iniziative intenda assumere per garantire la realizzazione del servizio di tutela e di difesa del patrimonio boschivo, in particolare di quello della Sardegna, e per consentire l'organizzazione della lotta agli incendi anche per il 2003. (3-02564)

(22 luglio 2003)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 2003, N. 165, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE IRACHENA, NONCHÉ PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI MILITARI INTERNAZIONALI (4154)

(A.C. 4154 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4154 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste presenta la necessaria disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento;

preso atto dell'impegno del Governo a non decurtare, nell'ambito del bilancio di assestamento per l'anno 2003, la dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste risultante dalla legislazione vigente;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso il comma 1 dell'articolo 18;

conseguentemente: i commi 3 e 4 dell'articolo 18 siano sostituiti dal seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Folena, 1.3 Grandi, 1.6 Vertone, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, e 2.3 Folena, 3.8 Ruzzante, 6.5 Minniti, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 Grandi, 7.1 Vertone, 7.2 e 7.5 Grandi, 7.3 Minniti, 8.1 Vertone, 15.1 Ruzzante, 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 Grandi, 18.5 e 18.6 Vertone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti in oggetto.

(A.C. 4154 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**CAPO I****MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO****ART. 1.**

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme già iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attività previste dal presente decreto. La missione assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e la partecipazione alle attività degli organismi in-

ternazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:

a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è compreso un rappresentante del Ministero della difesa,

per il necessario raccordo ai fini delle attività di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui

all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.

ART. 5.

(Calamità naturali in territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per

l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

- a) *Joint Forge* in Bosnia;
- b) *Multinational Specialized Unit (MSU)* in Bosnia e Kosovo;
- c) *Joint Guardian* in Kosovo e Fyrom;
- d) *NATO Headquarters Skopje (NATO HQS)* in Fyrom;
- e) *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)* e *Criminal Intelligence Unit (CIU)* in Kosovo;
- f) *Albit, Albania 2* e *NATO Headquarters Tirana (NATO HQT)* in Albania;
- g) *Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2)*;
- h) *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE)*.

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *EU Concordia* in Macedonia.

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *Enduring Freedom* e alla missione *Active Endeavour* ad essa collegata.

4. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale militare e civile all'operazione internazionale *International Security Assistance Force-ISAF*.

5. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

6. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 358.355.586.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

1. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK).

2. È prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

3. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 4.994.414.

ART. 9.

(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan).

1. È autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.

ART. 10.

(Rinvii normativi).

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 11.

(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8, comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del

periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7, comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

ART. 12.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.

ART. 13.

(Compagnia di fanteria rumena).

1. È autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

ART. 14.

(Cessione di materiali e sostegno logistico).

1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento.

2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, le parole: « la spesa di euro 359.549.625 » sono sostituite dalle seguenti: « la spesa di euro 389.023.554 ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, devono intendersi nel senso che

l'indennità di missione è corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal 1° gennaio 2003.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7, commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono

convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Il comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413 milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi in agricoltura per 40 milioni di euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante utilizzo del fondo di riserva, per

le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4154 – Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 3, al comma 2, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « e comma 5, ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « enti e organismi » sono inserite le seguenti: « di diritto privato o pubblico »; e le parole: « contratti di collaborazione coordinata e

continuativa » sono sostituite dalle seguenti: « contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ».

L'articolo 5 è soppresso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 9-bis. *(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e umanitarie nell'Africa sub-sahariana).* – 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro ».

All'articolo 10, il numero: « 11, » è soppresso.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ARTICOLO 10-bis. *(Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali).* – 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni ed operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

All'articolo 12, al comma 1, le parole: « sullo stanziamento di cui all'articolo 18,

comma 3 », sono sostituite dalle seguenti: « sugli stanziamenti di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 ».

All'articolo 16, al comma 2, le parole: « , sentito il Ministro della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « , e sentito il Ministro della difesa ».

All'articolo 18, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, pari a 5.200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

(A.C. 4154 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ E INTERVENTI PER CALAMITÀ ALL'ESTERO

ART. 1.

(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 6.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa, Cima.

Sopprimerlo.

1. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di una missione aggiungere la seguente: esclusivamente.

1. 2. Grandi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: umanitaria e di ricostruzione con le seguenti: politico-diplomatica.

1. 7. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed il coordinamento fino alla fine del comma.

1. 3. Grandi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: attività degli organismi internazionali aggiungere le seguenti: facenti capo all'Organizzazione delle nazioni unite e limitatamente alla necessità della programmazione degli interventi umanitari e di cooperazione.

1. 8. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.

1. 4. Grandi.

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: tra l'altro.

1. 9. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 10.** Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 11.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: con particolare riguardo alla *con le parole:* per la.

- 1. 5.** Grandi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 12.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: laddove espressamente previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

- 1. 13.** Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

All'emendamento 1.20 delle Commissioni, articolo 7-bis, comma 1, sostituire le parole: Entro il 31 dicembre di ogni anno *con le seguenti:* Con periodicità mensile, trimestrale e semestrale.

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, sostituire la parola: annuale *con la seguente:* periodica.

- 0. 1. 20. 1.** Minniti, Ruzzante.

Sopprimere il comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso).

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

- 1. 20.** Le Commissioni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 200 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro *con le seguenti:* 32.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, *si provvede, quanto ad euro* 227.451.241 *con le seguenti:* 32.451.241 euro per l'anno 2003, *si provvede, quanto ad euro* 27.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'uti-

lizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 14. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 150 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 82.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 82.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 77.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 15. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la cifra complessiva di 100 milioni di

euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 132.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 132.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 127.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 16. Folena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle agenzie dell'Organizzazione delle nazioni unite che finanziano progetti umanitari, di sviluppo, di conservazione dei beni culturali, realizzati dalle organizzazioni non governative in Iraq, è destinata la somma complessiva di 50 milioni di euro, per nuovi progetti o il potenziamento di progetti già operanti. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, ripartisce la spesa di cui al periodo precedente tra le diverse agenzie, dando priorità agli interventi di carattere sanitario, alimentare e scolastico-educativo.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 232.451.241 euro con le seguenti: 182.451.241 euro;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241 con le seguenti: 182.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede, quanto ad euro 177.451.241;

all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla spesa di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 17. Folena.

ART. 2.

(Organizzazione della missione).

Sopprimerlo.

***2. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

***2. 8.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. Grandi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , esclusi quelli di carattere militare e di rapporto politico con gli occupanti,

2. 9. Calzolaio, Folena, Spini, Minniti, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

2. 10. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con il Ministro della difesa e.

2. 11. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: con il quale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, con il compito di attuare gli interventi di cui all'articolo 1, presieduto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, scelto tra il personale del Ministero con comprovata professionalità nel campo della cooperazione internazionale; l'organismo di coordinamento è altresì composto da tre rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dall'organismo di coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana, da un esperto in conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e della attività culturali; la nomina dell'organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

b) il decreto prevede le linee generali per l'attuazione delle azioni nei campi di cui all'articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo.

2. 3. Folena, Crucianelli, Calzolaio, Fumagalli, Melandri, Pinotti, Pisa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 4. Grandi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 5. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , nel quale è compreso fino alla fine della lettera.

2. 12. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Sopprimere il comma 2.

2. 6. Grandi.

Al comma 2, dopo le parole: le finalità aggiungere le seguenti: esclusivamente umanitarie.

2. 7. Grandi.

ART. 3.

(Regime degli interventi).

Sopprimerlo.

3. 7. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono commissionati dal Ministero degli affari esteri in base alle disposizioni e alle modalità decise dall'organismo di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 1. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Pinotti, Melandri, Pisa.

Al comma 2, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 300 mila euro.

3. 2. Folena, Calzolaio, Crucianelli, Melandri, Fumagalli, Pinotti, Pisa.

Al comma 3, dopo le parole: appalti pubblici di servizi aggiungere le seguenti: , qualora la spesa del singolo intervento non superi i 300 mila euro,

3. 3. Melandri, Crucianelli, Fumagalli, Folena, Calzolaio, Pisa, Pinotti.

Sopprimere il comma 4.

3. 4. Folena, Crucianelli, Melandri, Calzolaio, Pinotti, Pisa, Fumagalli.

Sopprimere il comma 5.

3. 5. Folena, Crucianelli, Fumagalli, Calzolaio, Melandri, Pinotti, Pisa.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: o committente.

3. 6. Folena, Crucianelli, Pinotti, Fumagalli, Melandri, Pisa, Calzolaio.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tali disposizioni si applicano anche ai lavoratori autonomi.

3. 8. Ruzzante, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Minniti, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

ART. 4.

(Risorse umane e dotazioni strumentali).

Sopprimerlo.

4. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. In ordine alle procedure da attivare ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, e del comma 3 del presente articolo è comunque garantito il rispetto del principio comunitario di trasparenza nell'aggiudicazione di appalti pubblici.

4. 2. Ruzzante, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Minniti, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

CAPO II

INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

ART. 6.

(Invio in Iraq di un contingente militare).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: escluso l'articolo 6 fino alla fine del comma, con le seguenti: pari ad euro 367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

sopprimere il comma 4.

6. 1. Minniti, Sereni, Spini, Cima, Lucidi, Melandri, Molinari, Intini, Giovanni Bianchi, Santino Adamo Loddo, Calzolaio, Luongo, Folena, Fumagalli, Pisa, Pinotti, Angioni, Lumia, Ruzzante, Rotundo, Crucianelli.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 2.** Grandi.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 3.** Molinari, Santino Adamo Loddo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere il comma 4.

***6. 4.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 1, sostituire le parole da: euro 232.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 32.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione.

Conseguentemente all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte fino alla fine del comma, con le seguenti: del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: euro 232.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: euro 32.451.241 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. 5. Minniti, Sereni, Spini, Santino Adamo Loddo, Cima, Lucidi, Melandri, Fumagalli, Molinari, Intini, Giovanni Bianchi, Lumia, Calzolaio, Luongo, Folena, Pisa, Pinotti, Angioni, Ruzzante, Rotundo, Crucianelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: al fine di garantire *fino alla fine del comma, con le seguenti:* per concorrere al processo di stabilizzazione del Paese con l'esclusiva finalità di garantire una cornice di sicurezza per gli interventi umanitari e favorirne la realizzazione, fermo restando la completa autonomia dell'attività delle organizzazioni non governative.

6. 15. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 241.

6. 6. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 1.241.

6. 7. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 10.241.

6. 8. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 100.241.

6. 9. Grandi.

Al comma 1, sostituire le parole: euro 232.451.241 *con le seguenti:* euro 100.000.241.

6. 10. Grandi.

Al comma 1, dopo le parole: un contingente di personale militare in Iraq, *aggiungere le parole:* su specifico mandato e sotto la responsabilità dell'ONU,

Conseguentemente, all'articolo 18:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte *fino alla fine del comma, con le seguenti:* del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: , quanto ad euro 227.451.241 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. 11. Minniti, Sereni, Intini, Molinari, Spini, Ruzzante, Lumia, Lucidi, Luongo, Angioni.

Al comma 1, dopo le parole: un contingente di personale militare in Iraq, *aggiungere le seguenti:* sotto egida dell'ONU,

6. 12. Molinari, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, dopo la parola: garantire *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

6. 13. Grandi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contingente opera autonomamente dalle forze armate dei Paesi occupanti di cui alla risoluzione 1483 del consiglio di sicurezza dell'ONU fino all'istituzione di una missione militare di sicurezza autorizzata dalle Nazioni Unite.

6. 14. Folena, Crucianelli, Pinotti, Pisa, Melandri, Fumagalli, Calzolaio.

ART. 7.

(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

7. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 3.

7. 2. Grandi, Folena.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'operazione internazionale Enduring Freedom, fino alla fine del comma con le seguenti: alla missione Active Endeavour.

7. 3. Minniti, Molinari, Pisa, Sereni, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Folena, Crucianelli, Fumagalli.

Al comma 3 dopo le parole: Enduring Freedom, aggiungere le seguenti: , a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali,

7. 4. Minniti, Molinari, Pisa, Sereni, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Fumagalli.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 ottobre 2003.

7. 5. Grandi.

ART. 8.

(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a operazioni internazionali).

Sopprimerlo.

8. 1. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al personale che ha operato per conto della missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia - EUMM, le spese sostenute per il vitto e l'alloggio negli anni 2001 e 2002 sono rimborsate sulla base delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

Conseguentemente, all'articolo 18:

al comma 2, sostituire le parole: pari complessivamente a euro 21.554.000 con le seguenti: e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15, pari complessivamente a euro 22.454.000.

15. 1. Ruzzante, Molinari, Folena, Pisa, Sereni, Pinotti, Minniti, Spini, Angioni, Lumia, Calzolaio, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Crucianelli, Fumagalli, Intini, Giovanni Bianchi, Armando Cossutta, Santino Loddo, Cima, Vertone.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

ART. 16.

(Disposizioni in materia penale).

Sopprimerlo.

16. 7. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

***16. 1.** Grandi.

Sopprimere il comma 1.

***16. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Zanella, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001 n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 32 gennaio 2002, n. 6.

16. 3. Minniti, Sereni, Molinari, Pisa, Intini, Pinotti, Spini, Giovanni Bianchi, Angioni, Armando Cossutta, Santino Adamo Loddo, Lumia, Cima, Calzolaio, Ruzzante, Lucidi, Luongo, Rotundo, Melandri, Folena, Crucianelli, Vertone, Fumagalli.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Grandi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2.

16. 8. Folena, Minniti, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Sopprimere il comma 3.

16. 6. Grandi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17.

(Disposizioni di convalida).

Sopprimerlo.

17. 1. Grandi.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Grandi.

Sopprimerlo.

***18. 5.** Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II, escluso l'articolo 9-bis, pari ad euro 599.919.749 per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

18. 9. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole da: di quota parte fino alla fine del comma con le seguenti: del fondo di riserva per le

spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 4, sostituire le parole da: , quanto ad euro 227.451.241 fino alla fine del comma con le seguenti: mediante utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

18. 7. Minniti, Folena, Spini, Calzolaio, Pisa, Pinotti, Ruzzante, Sereni, Lumia, Lucidi, Angioni, Melandri, Fumagalli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 373 milioni con le seguenti: 141 milioni.

18. 2. Grandi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 181 milioni.

18. 3. Grandi.

Sopprimere il comma 2-bis.

18. 6. Vertone, Armando Cossutta, Rizzo.

Al comma 3, sostituire le parole: escluso l'articolo 6 con le seguenti: esclusi gli articoli 6 e 9-bis.

18. 8. Le Commissioni.

Sopprimere il comma 4.

18. 4. Grandi.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

